
STRATEGIA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI



Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 03/10/2017

**ELENCO VERSIONI**

NUMERO VERSIONE	DATA DI APPROVAZIONE	NOTE
1	03/10/2017	Prima edizione



INDICE

RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI.....	4
DESTINATARI DEL PRESENTE DOCUMENTO	4
LE OPERAZIONI, I CONSIGLI O LE SOLLECITAZIONI, LE COMUNICAZIONI VIETATE AI “SOGGETTI RILEVANTI”	5
OPERAZIONI PERSONALI CONSENTITE AI SOGGETTI RILEVANTI.....	8
LE PROCEDURE ADOTTATE PRESSO LA BANCA	9
LA NOTIFICA DELLE OPERAZIONI PERSONALI ALLA BANCA	9
SANZIONI	10
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	10
ALLEGATO 1	11



Il presente documento è stato redatto per dare attuazione all'articolo 18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (provvedimento 29 ottobre 2007 su GU n. 255 del 2-11-2007).

RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le presenti disposizioni sono da leggersi congiuntamente ai seguenti documenti adottati da Bcc Felsinea Banca di Credito Cooperativo (di seguito la Banca):

- Strategia di gestione dei conflitti di interesse;
- Strategia di gestione degli incentivi;
- Regolamento in tema di market abuse;
- Regolamento disciplinare aziendale;
- Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati

I citati documenti devono ritenersi prevalenti rispetto ad altre eventuali disposizioni discordanti previste in altre procedure o disposizioni aziendali e comunque adequati per assicurare una corretta condotta operativa in tema di servizi di investimento, anche in assenza di specifiche procedure interne e/o mansionari.

Al fine di assicurare la conoscenza dei predetti documenti nonché del presente da parte dei destinatari dei medesimi, tutta la documentazione viene recepita e resa disponibile secondo le consuete modalità in uso presso la Banca.

DESTINATARI DEL PRESENTE DOCUMENTO

Destinatari del presente documento sono i c.d. "soggetti rilevanti" della Banca, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera p) del citato regolamento, e come tali già individuati nella "Strategia di gestione dei conflitti di interessi", vale a dire:

1. i componenti del Consiglio di Amministrazione
2. i componenti del Comitato Esecutivo
3. i componenti del Collegio Sindacale
4. i dirigenti, incluso il Direttore Generale



5. i dipendenti che partecipano alla prestazione di servizi d'investimento ed accessori che siano coinvolti:

- in attività che possono dare origine a conflitti di interesse (cfr. sul punto il documento "Strategia di gestione dei conflitti di interesse";
- che abbiano accesso a "*informazioni privilegiate*" secondo la definizione fornita dall'articolo 181 del TUF;
- che abbiano accesso ad altre informazioni di carattere confidenziale riguardanti:
 - clienti;
 - operazioni con clienti o per conto dei medesimi nell'ambito dell'attività svolta per conto della Banca.

Per "informazioni di carattere confidenziale" si devono intendere tutte quelle che possono influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (c.d. informazioni *price sensitive*) nonché quelle che comportano una violazione delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

I dipendenti che **non** partecipano direttamente alla prestazione di servizi di investimento ed accessori **sono comunque tenuti al rispetto delle regole di comportamento disposte dal presente documento** (nel prosieguo del documento, tali regole saranno espressamente evidenziate).

LE OPERAZIONI, I CONSIGLI O LE SOLLECITAZIONI, LE COMUNICAZIONI VIETATE AI "SOGGETTI RILEVANTI"

Sono **vietate** ai soggetti rilevanti le operazioni, i consigli o le sollecitazioni, e le comunicazioni evidenziate nel prosieguo di questo paragrafo ai punti:

- Operazioni personali;
- Consigli o sollecitazioni;
- Comunicazioni;
- Altri divieti.

Operazioni personali



Secondo la definizione fornita dall'articolo 2, comma primo, lettera u) del citato Regolamento congiunto, **per “operazione personale”** si deve intendere **un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**

- il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
- l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - il soggetto rilevante;
 - una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado¹ o stretti legami²;
 - una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Le “**operazioni personali**” – come sopra individuate – sono **vietate** ai soggetti rilevanti, qualora:

1. rientrino fra le operazioni di cui alla parte V, Titolo I – bis, Capi II e III del TUF; vale a dire fra le operazioni che configurano abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato;
2. implicino l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
3. siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi della Parte II del TUF (in tema di disciplina degli intermediari) e dei relativi Regolamenti di attuazione (cfr. Reg. 16190/2007).

¹ Cfr. si deve intendere:

- operazione di specie effettuata da persona parente entro il quarto grado con la persona rilevante delegata ad operare su deposito titoli intestato al soggetto rilevante o cointestatario del deposito titoli unitamente al soggetto rilevante;
- operazione di specie effettuata dal soggetto rilevante su deposito titoli di persona sua parente entro il quarto grado in qualità di delegato o di cointestatario del medesimo deposito titoli.

² Cfr. la definizione di “stretti legami” di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del citato Regolamento congiunto.



In ogni modo le operazioni personali consentite **non devono essere effettuate** con frequenza tale da evidenziare finalità "speculative" diverse dalla semplice attività di investimento del proprio patrimonio e comunque da distogliere il soggetto rilevante, per quanto di specifica competenza, dall'assolvimento dei suoi compiti e/o delle sue funzioni presso la Banca.

Consigli o sollecitazioni

I **soggetti rilevanti non possono** consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che – se eseguite a titolo personale da un **soggetto rilevante** – :

- rientrerebbero nell'ambito di applicazione del paragrafo precedente, quali operazioni che configurano abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato;
- rientrerebbero nell'ambito applicativo dell'articolo 49, comma quinto, del Regolamento 16190/2007, che inibisce l'uso scorretto delle informazioni relative a ordini in corso di esecuzione.

Comunicazioni

I **soggetti rilevanti non possono** comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di tale comunicazione, il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che – se eseguite a titolo personale da un **soggetto rilevante** – rientrerebbero fra le operazioni vietate di cui al precedente paragrafo **consigli o sollecitazioni**;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

Altri divieti e condizioni di esecuzione delle operazioni

Con riguardo alle operazioni personali, **TUTTI I DIPENDENTI**:

- non possono effettuare operazioni di *trading on line* durante l'orario di lavoro, sia che si utilizzino canali della Banca, sia che si utilizzino canali alternativi;



- **non** possono effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati (*rammentando, anche, la disposizione del CCNL che preclude l'operatività in Borsa se non per contanti*) esclusi warrant e certificates;
- non possono imputare e/o contabilizzare per conto proprio le operazioni personali;
- gli addetti alla raccolta degli incarichi della clientela, sono tenuti a richiedere al proprio superiore gerarchico l'autorizzazione all'effettuazione di operazioni personali, mediante apposizione di sigla sull'attestazione d'ordine o rilascio di autorizzazione in via elettronica;
- sono tenuti all'osservanza di quanto indicato nel presente documento relativamente a ogni **“operazione personale per conto di persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela” o stretti legami.**

OPERAZIONI PERSONALI CONSENTITE AI SOGGETTI RILEVANTI

Le seguenti operazioni personali sono consentite ai soggetti rilevanti, vale a dire alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo nonché quelle di cui al successivo paragrafo “procedure adottate presso la Banca”.

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli, purché non vi sia una comunicazione preventiva fra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante (o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita);
- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati (o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività), purché il soggetto rilevante (e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengono effettuate) non partecipi alla gestione dell'organismo interessato;
- le operazioni personali aventi ad oggetto la sottoscrizione sul mercato primario di titoli di Stato Italiani, per i quali la fase di collocamento risulta regolamentata da meccanismi idonei a escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interessi.



LE PROCEDURE ADOTTATE PRESSO LA BANCA

Le procedure appresso descritte sono ritenute dalla Banca adeguate ai fini del rispetto dell'articolo 18, comma primo, del Regolamento congiunto.

Conoscenza delle restrizioni esistenti sulle operazioni personali e sulle misure adottate dalla Banca in materia nonché sulle misure in tema di divulgazione di informazioni.

Copia del presente documento viene trasmesso ai soggetti rilevanti e a tutti i dipendenti della Banca (*tramite messa a disposizione ai medesimi soggetti nel sistema direzionale aziendale*); per i dipendenti assunti o rientrati in servizio esso è consegnato a cura del Servizio Risorse Umane.

Il Servizio Organizzazione cura che la consegna risulti da formale ricevuta (allegato 1) o da presa visione elettronica da parte di tutti i **soggetti rilevanti** e di tutti i **dipendenti**.

Per la consegna del presente documento il Servizio Organizzazione riceve le informazioni relative:

- dal Responsabile del Servizio Segreteria e soci per quanto riguarda i componenti dei soggetti cui ai numeri 1 – 2 – 3 – 4 del capitolo “destinatari del presente documento”;
- dal Responsabile dell'Area Finanza per quanto riguarda i componenti di cui al numero 5 del capitolo “destinatari del presente documento”;
- dal Responsabile del Servizio risorse Umane per quanto riguarda tutti i dipendenti non direttamente impegnati nei servizi di investimento.

LA NOTIFICA DELLE OPERAZIONI PERSONALI ALLA BANCA

La Banca viene informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata dai **soggetti rilevanti** sul sistema informatico della Banca tramite procedure elettroniche utilizzate dalla funzione di controllo di conformità, con cadenza giornaliera.

Delle verifiche giornaliere viene mantenuta traccia elettronica.

La funzione di controllo di conformità informa annualmente il Consiglio di Amministrazione in merito al rispetto della presente strategia.



SANZIONI

Alla funzione di controllo di conformità è affidato il compito di monitorare periodicamente lo stato di applicazione del presente documento, di proporre le eventuali modifiche reputate necessarie e di istruire qualsiasi segnalazione di violazione.

La violazione accertata delle procedure descritte nella "strategia" costituisce un illecito disciplinare per i dipendenti (o altro personale addetto) della Banca e può dar luogo, secondo la gravità del caso, all'irrogazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare e dalle vigenti norme contrattuali, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro, con le eventuali conseguenze di legge in caso di atti illeciti.

La violazione accertata da parte di collaboratori esterni e fornitori legittima la Banca a prendere opportuni provvedimenti.

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

La Banca sottopone a verifica l'intero contenuto del presente regolamento ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento prestati.



ALLEGATO 1

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del documento:
strategia di gestione delle operazioni personali della BCC FELSINEA
(da utilizzarsi nel caso di sostituzione della ricevuta elettronica)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

e residente in _____ Via/Piazza _____

- preso atto di essere incluso nel novero dei soggetti rilevanti di cui all'articolo 2, comma primo, lettera p) del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob 29 ottobre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 2 – bis, del TUF e/o dei dipendenti della Banca;
- preso atto della normativa in tema di operazioni personali di cui all'articolo 18 del citato Regolamento

Dichiara

di aver ricevuto copia del documento strategia di gestione delle operazioni personali della BCC Felsinea, di averne piena conoscenza e di impegnarsi ad adempiere gli obblighi ad esso conseguenti.

(data)

(Firma)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche tramite terzi) dei dati personali richiesti in applicazione del documento strategia di gestione delle operazioni personali della BCC Felsinea per i fini in esso contemplati

(firma)